

ALLEGATO C: Altri veicoli ad uso speciale oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione

- I) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza, la vigilanza e il controllo ambientale e igienico-sanitario, veicoli appartenenti ad aziende pubbliche o gestrici di servizi pubblici o ad aziende che effettuano interventi urgenti e/o di manutenzione sui servizi pubblici (fognature, acquedotto, gas, energia elettrica, telefonia, rifiuti) e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti: idrotermosanitari, elettrici, sicurezza, serramenti e tecnologici in genere;
- II) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione, o muniti di autocertificazione nel caso di lavoratore autonomo o libero professionista;
- III) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza o a ufficiali giudiziari in servizio;
- IV) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.) e veicoli per trasporto persone utilizzati da associazioni di volontariato;
- V) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- VI) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica o attestato di prenotazione della prestazione sanitaria oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione rilasciata dal medico curante;
- VII) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di familiari che assistono parenti in stato di necessità, muniti di certificazione attestante tale condizione rilasciata dal medico curante, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente o per apertura ambulatori, muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine dal quale risultino anche le sedi e gli orari di apertura degli ambulatori;
- VIII) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, latte e/o liquidi alimentari, latticini e altri alimenti soggetti ad un rapido deperimento che necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, fiori, animali vivi, sementi, ecc.), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- IX) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- X) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- XI) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- XII) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo
- XIII) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- XIV) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- XV) carri funebri e veicoli al seguito;
- XVI) veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici da quelli estivi a quelli invernali, purché muniti di documentazione che attestino la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attestino l'effettuazione dell'intervento;
- XVII) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori del commercio su area pubblica diretti o che rientrano dalle aree mercatali o dalle fiere provvisti di autorizzazione commerciale rilasciata dalla competente Amministrazione comunale;
- XVIII) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita

attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

- XIX) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) adibiti al trasporto di attrezzature e/o merci per le imprese ubicate all'interno dell'area soggetta a divieto, limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa, alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa, provvisti di documento di trasporto (DDT);
- XX) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (D.Lgs. n. 261/99) e veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 o muniti di autocertificazione degli esercenti di officine di autoriparazione per lo svolgimento delle prove tecniche.